



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

http://www.comune.brossasco.cn.it e-mail: info@comune.brossasco.cn.it

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
AMORISCO Paolo	Sindaco	X	
BONO Roberto	Vice Sindaco	X	
RIBODETTI Patrick	Consigliere	X	
BEOLETTO Maurizio	Consigliere	X	
GIUSIANO Loredana	Consigliere	X	
REYNAUDO Mauro Luigi	Consigliere	X	
RINAUDO Romina	Consigliere	X	
BIANCO Bartolomeo	Consigliere		X
MARTINO Nadia	Consigliere	X	
RINAUDO Domenico	Consigliere	X	
MORI Silvano	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **RABINO Dr.ssa Roberta**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/04/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale "IUC" nella triplice componente IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

CONSIDERATO che risulta necessario inserire i seguenti tre nuovi articoli, dopo l'articolo 1 recante la "Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"" ovvero:

Art. 1bis – Ravvedimento dei tributi che compongono la "IUC"

1. *Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c). Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.*

2. *Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.*

3. *Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) – b bis) e b ter) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.*

4. *Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.*

5. *Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dalla normativa vigente.*

6. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.*

Art. 1ter – Dilazioni di pagamento dei tributi che compongono la "IUC"

1. *Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.*

2. *La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente*

4. *La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.*

5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal funzionario competente.

6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato; d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 1quater – Rinvio alle norme che regolano la “IUC”

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti che regolamentano la materia inerente l'imposta I.U.C. nella triplice componente IMU, TARI e TASI.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo. In tali casi, in attesa o comunque in assenza di eventuale aggiornamento formale del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

CONSIDERATO che risulta inoltre necessario inserire il seguente nuovo articolo, dopo l'articolo 17 della “**PARTE TERZA – Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI**” ovvero:

Art. 17bis. Ravvedimento

1. Alla TASI si applica l'istituto del ravvedimento come previsto dall'art. 1bis del presente Regolamento.

CONSIDERATO che risulta ancora necessario inserire il seguente nuovo articolo, dopo l'articolo 17 della “**PARTE QUARTA – Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica**” ovvero:

Art. 11bis. Ravvedimento

1. All'IMU si applica l'istituto del ravvedimento come previsto dall'art. 1bis del presente Regolamento.

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica dal Segretario comunale e per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

SU relazione del Vice-Sindaco Sig. Bono dott. Roberto, che illustra i contenuti della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Martino Nadia, Rinaudo Domenico e Mori Silvano) resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di APPROVARE le modifiche riportate in premessa e qui integralmente richiamate al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), già approvato con deliberazione consiliare n.ro 3 del 09/04/2014 mediante l'inserimento di cinque nuovi articoli dopo l'art. 1 recante la “Disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, ovvero:

- art. 1bis – Ravvedimento dei tributi che compongono la “IUC”;
 - art. 1ter – Dilazioni di pagamento dei tributi che compongono la “IUC”;
 - art. 1quater – Rinvio alle norme che regolano la “IUC”;
- dopo l’art. 17 recante “PARTE TERZA – Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI”
- art. 17 bis- Ravvedimento;

dopo l’art. 11 recante “PARTE QUARTA – Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale unica”

- art. 11 bis- Ravvedimento;

2) di DARE ATTO che le modifiche di cui sopra al vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio, entreranno in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso e successiva ripubblicazione per 15 giorni.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dr.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2018 al 11/03/2018 ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OPPOSIZIONI: _____

Li, 24/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dr.ssa Roberta

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica del Segretario	Favorevole	22/02/2018	F.to:RABINO Dr.ssa Roberta
Regolarità contabile	Favorevole	22/02/2018	F.to:BONO Dr Roberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :RABINO Dr.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 24/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dr.ssa Roberta